

Indice (cliccabile)

Premessa	2
NASpI: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego	3
1. Destinatari	3
2. Requisiti richiesti (<i>art. 13 D.Lgs 22/2015</i>)	3
2.1. Stato di disoccupazione.....	3
2.2. Patto di servizio personalizzato	4
2.3 Le 13 settimane dei contributi.....	4
2.4 Le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti	4
3. Misura dell'indennità.....	5
4. Durata.....	5
5. Domanda	5
6. Decorrenza dell'indennità.....	6
7. Rapporto con l'attività di lavoro	7
7.1 Attività di lavoro autonomo	7
7.2 Attività di lavoro subordinato	7
8. Sanzioni per il lavoratore	9
9. Decadenza	10
10. Contributi figurativi	10
Assegno di ricollocazione	11
Assegno di Disoccupazione (ASDI)	12
1. A chi spetta.....	12
2. Requisiti (<i>art. 2 DM 29 ottobre 2015</i>)	12
3. Durata.....	12
4. Misura	12
5. Domanda	12
6. Attività di lavoro	12
7. Sanzioni.....	12
Indennità di disoccupazione collaboratori (DIS-COLL)	14
1. Destinatari	14
2. Requisiti	14
3. Esclusioni.....	14
4. Misura e base di calcolo	14
5. Durata.....	15
6. Domanda	16
7. Il patto di servizio.....	16
8. Condizionalità.....	17
9. Sanzioni.....	18
10. Nuova attività lavorativa	18
A) Nuova occupazione del collaboratore con contratto di lavoro subordinato.....	18
B) Nuova attività del collaboratore in forma autonoma o parasubordinata	18
C) Lavoro accessorio	18
11. Decadenza	19
12. Finanziamento	19

Premessa

Il riordino del sistema dei cosiddetti ammortizzatori sociali, vale a dire l'insieme degli strumenti previdenziali che intervengono a sostenere il reddito del lavoratore in caso di disoccupazione, costituisce una delle tematiche fondamentali del Jobs Act, come del resto era già avvenuto con le norme introdotte dalla legge Fornero. Tale riordino si integra in un orizzonte più ampio che comprende anche il cosiddetto contratto a tutele crescenti [d.lgs. 23/2015](#). Non a caso le due discipline sono state normate in due decreti emanati contemporaneamente; infatti ogni analisi dell'istituto del licenziamento non può prescindere dal contesto relativo agli ammortizzatori sociali di cui può godere il lavoratore, a seguito del recesso. Nel [d.lgs. 22/2015](#) vengono regolate quelle che si possono definire tutele esterne al rapporto o all'interno del "mercato del lavoro", poiché hanno quali beneficiari i disoccupati involontari; non viene invece modificato, con questo decreto l'istituto della Cassa integrazione guadagni, che ha lo scopo di integrare per l'appunto il reddito del lavoratori al verificarsi di specifiche circostanze – le cosiddette cause integrabili – che determinano una sospensione (più o meno temporanea) del rapporto di lavoro.

Il D.Lgs 22/2015, pertanto, riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati stabilisce che l'indennità di disoccupazione è un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovino in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito. Il vigente ordinamento italiano prevede, pertanto, le seguenti 4 tipologie di indennità di disoccupazione: Indennità di mobilità, NASpI, DIS-COLL ed Indennità speciale di disoccupazione per il settore edile.

In questa sezione ci occupiamo esclusivamente della NASpI nei suoi vari aspetti, ivi compreso l'Assegno di ricollocazione e l'ASDI (assegno di disoccupazione), e della DIS-COLL ovvero dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.

NASpI: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

1. Destinatari

Il trattamento di disoccupazione presuppone che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l'INPS. Per gli eventi che si verificano dal 1 maggio 2015 opera la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (acronimo NASpI) con una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione fatta esclusione degli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, ai quali si applica una speciale disciplina. La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI

Sono destinatari della prestazione i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

2. Requisiti richiesti (art. 13 D.Lgs 22/2015)

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2.1. Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 del [D.lgs. 150/2015](#)), che presuppone l'assenza di un impiego e la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate al Centro per l'impiego, deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell'indennità.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Comunque sono considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi si ha diritto alla NASpI:

- a) **il licenziamento disciplinare** (*Risposta Interpello Min. Lav 24 aprile 2015, n. 13; Circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142*).
- b) **la risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta con procedura presso la DPL (art.7, c. 1 e 2 L.604/66; art. 1, c. 40, L. 92/2012; Circ. Min Lav. 16 gennaio 2013, n.3) oppure avvenuta in ragione del rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda purché distante oltre 50 km dalla sede di residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con il servizio pubblico (*Circ.INPS 29 luglio 2015, n. 142*); sono inoltre ammessi a percepire la NASpI anche quei lavoratori che a seguito del licenziamento accettano l'offerta economica del datore di lavoro nell'ambito della cd "conciliazione agevolata" (art. 6 D.Lgs 23/2015; *Risp. Interpello Min. Lav. 24 aprile 2015, n. 13; Circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142*).
- c) **dimissioni per giusta causa** (art.2119 c.c.); a titolo esemplificativo l'INPS intende per giusta causa (*Circ. INPS 20 ottobre 2003, n. 163*):
 - mancato pagamento della retribuzione;
 - mancato versamento della contribuzione;
 - aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
 - le modifiche peggiorative delle mansioni di lavoro;
 - mobbing;
 - le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell'azienda (art. 2112, c. 4, c.c.);

- spostamento del lavoratore ad altra sede allorquando non sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (*art.2103 c.c.*);
 - comportamento ingiurioso posto dal superiore gerarchico al lavoratore.
- d) **dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato dalla maternità** (*art. 55 D.lgs 151/2001*) ovvero 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

2.2. Patto di servizio personalizzato

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione il lavoratore disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego o viene da questi convocato entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a iniziative formative e di orientamento per la creazione del profilo personale e la stipula di un "patto di servizio personalizzato" (*art. 20, D.Lgs 150/2015*). Il patto di servizio deve indicare la disponibilità del lavoratore: a partecipare a iniziative e laboratori per rafforzare le competenze; a partecipare a iniziative di carattere formativo e di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva; ad accettare congrue offerte di lavoro.

Nota: per "offerta di lavoro congrua" continua, in attesa di una nuova definizione ministeriale (*art. 25, D.Lgs 150/2015*), ad applicarsi la nozione fornita dalla legge (*art. 4, c. 41 e 42, L. 92/2012, Circ. INPS N. 142/2015*), si intende per *congrua* l'offerta di un lavoro:

- inquadrato in un livello retributivo superiore di almeno il 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui il lavoratore ha diritto;
- in un luogo che dista entro 50 Km dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile entro 80 minuti con l'utilizzo di trasporti pubblici.

2.3 Le 13 settimane dei contributi

Come accennato nel precedente paragrafo 2 tra i requisiti congiunti richiesti oltre all'essere disoccupato involontario il lavoratore deve possedere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la disoccupazione (*Circ. INPS 12 maggio 2015, n.94; Circ. INPS 29 luglio 2015, n. 142*). Sono ritenute valide tutte le settimane retribuite nei quattro anni precedenti la disoccupazione purché risulti anno per anno complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (*L. 638/83; L.389/89*) con la precisazione che concorre a tali fini anche la retribuzione dovuta ma non erogata ovvero la cosiddetta automaticità della prestazione (*art. 2116 c.c.*).

A) Concorrono inoltre ai fini del perfezionamento del requisito richiesto:

- i contributi previdenziali (comprese le previgenti quote di disoccupazione e ASPI) versate durante il rapporto di lavoro;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione;
- periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino ad 8 anni nel limite di 5 giorni all'anno.

B) Non concorrono invece:

- il lavoro prestato all'estero in paesi non convenzionati;
- il periodo di infortunio sul lavoro o malattia nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro nel rispetto del minimale retributivo;
- CIGS e CIG anche in deroga con sospensione dell'attività a zero ore;
- aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Detti periodi di inoccupazione o di disoccupazione pur non essendo utili alla determinazione del requisito non determinano l'interruzione della ricostruzione del quadriennio.

2.4 Le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti

Si tratta del terzo requisito richiesto congiuntamente richiamato al paragrafo 2. Sono trenta giornate di effettivo lavoro a prescindere dalla loro durata oraria effettuate nell'arco dei 12

mesi che precedono lo stato di disoccupazione (*Circ INPS 12 maggio 2015; Circ INPS 29 luglio 2015, n. 142*)

Come nel caso richiamato nel precedente paragrafo 2.3 di cui alla lettera B) che si verificano nel corso dei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione determinano un ampliamento del periodo di 12 mesi pari alla durata dei medesimi eventi entro il quale vanno individuate le 30 giornate di effettivo lavoro. Per la generalità dei lavoratori la verifica della sussistenza di tale requisito si realizza analizzando il flusso telematico (UniEmens)

3. Misura dell'indennità

Secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs 22/2015 e dalla Circolare INPS del 12 maggio 2015, n. 94, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni, comprensiva di tutti gli elementi contributivi continuativi e le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima e altro) divisa per il totale delle settimane contributive e moltiplicata per 4,33 indipendentemente dal minimale e dal fatto che le settimane siano state retribuite per intero o parzialmente. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia nel 2015 pari o inferiore a 1.195 euro mensili, l'indennità di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione. Se invece l'importo mensile dovesse superare i 1.195 euro mensili l'indennità è composta del 75% con l'aggiunta del 25% della differenza tra i 1.195 euro mensili e la retribuzione mensile risultante dal calcolo predetto. In ogni caso l'indennità non può superare, sempre nel 2015, l'importo massimo di 1.300 euro. L'indennità è ridotta progressivamente del 3% a partire dal 4° mese di fruizione.

4. Durata

La NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione. *Norme di riferimento: art. 5 D.Lgs 22/2015, Circ. Inps n. 94/2015.*

5. Domanda

La domanda di fruizione della NASpI da parte del lavoratore interessato deve essere presentata all'INPS per via telematica, pena la decadenza del diritto, entro e non oltre 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. *Norme di riferimento: art. 6, c.1, D.Lgs 22/2015, art. 43, c.3, D.Lgs 148/2015, Circ. Inps n. 94/2015, Circ. Inps n. 194/2015.*

Per la **presentazione della domanda** e per informazioni è possibile anche rivolgersi alle [sedi territoriali della FLC CGIL](#) e al [patronato INCA](#).

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi in cui il termine dei 68 giorni viene prorogato.

Evento	Termine di 68 giorni	Note
Maternità indennizzabile, insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua.	<i>Esempio: rapporto cessato il 31 maggio 2015. Periodo di maternità durante il quale il termine è sospeso: 1° luglio - 1° dicembre. Il termine riprende a decorrere dal 2 dicembre e scade l'8 gennaio del 2016</i>
Maternità indennizzabile, insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato	Decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità	
Malattia (ordinaria o professionale) e infortunio sul lavoro , indennizzabili da INPS e INAIL, insorti entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di	<i>Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dell'evento per la parte residua</i>	<i>Esempio: Rapporto cessato il 31 luglio 2015. Periodo evento durante il quale il termine è sospeso: 1 settembre - 30 settembre 2015. Il termine riprende dal</i>

lavoro		<i>1° ottobre e scade il 6 novembre 2015</i>
Malattia (ordinaria o professionale) e infortunio sul lavoro , indennizzabili da INPS e INAIL, insorti durante il rapporto di lavoro cessato successivamente	Decorre dalla data di cessazione dell'evento indennizzato	
Controversia	Decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria	<i>Si fa riferimento alla sentenza di un giudizio di merito, nulla influendo eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore</i>
Corresponsione dell'indennità di mancato preavviso	Decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità ragguagliato a giornate	
Licenziamento per giusta causa	Decorre dal 30° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto	

6. Decorrenza dell'indennità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs 22/2015 e della Circ. INPS n. 94/2015 la NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Casistica:

Ipotesi	Decorrenza
Generalità dei casi: Domanda presentata entro l'8° giorno	Dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto
Generalità dei casi: Domanda presentata dopo l'8° giorno	Dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda
Maternità, malattia, infortunio sul lavoro Domanda presentata entro l'8° giorno	Dall'8° giorno successivo alla data di fine evento
Maternità, malattia, infortunio sul lavoro Domanda presentata successivamente ma comunque entro i termini di legge	Dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Corresponsione dell'indennità di mancato preavviso Domanda presentata entro l'8° giorno	Dall'8° giorno successivo alla cessazione del periodo di corresponsione
Corresponsione dell'indennità di mancato preavviso Domanda presentata successivamente ma comunque entro i termini di legge	Dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Controversia	Come nella generalità dei casi, anche prima della definizione del contenzioso. Resta ferma la possibilità di verifica dell'esito della sentenza definitiva
Licenziamento per giusta causa Domanda presentata entro l'8° giorno	Dall'8° giorno successivo alla cessazione del periodo di corresponsione
Licenziamento per giusta causa Domanda presentata successivamente ma comunque entro i termini di legge	Dal giorno successivo alla presentazione della domanda

7. Rapporto con l'attività di lavoro

Se il lavoratore collocato in disoccupazione intraprende una nuova attività di lavoro sia in forma subordinata che autonoma a seconda dei casi la NASpI cessa di essere erogata oppure può essere comunque corrisposta, sospesa o ridotta.

7.1 Attività di lavoro autonomo

Allorquando il lavoratore intraprende un rapporto di lavoro di natura autonoma questi continua a percepire la NASpI in misura ridotta purché in presenza di determinate condizioni (*artt. 8 e 10 D.Lgs 22/2015, art. 34, c.3 lett.b) D.Lgs 150/2015, Circ. INPS n. 94/2015*) che sono:

* il reddito annuale derivante da tale attività (lavoro autonomo) non superi il reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente attualmente pari a 4.800 euro (art. 13 DPR 917/86 e Circ INPS n. 194/2015);

* comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

In questo caso la NASpI viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio della attività autonoma e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è calcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Precisazioni

1) *Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve presentare all'INPS un'autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo pena la restituzione della NASpI percepita dall'inizio dell'attività autonoma.*

2) *La contribuzione AGO versata in relazione all'attività di lavoro non dà luogo ad accrediti contributivi.*

3) *Se la NASpI percepita interessa più anni solari al fine di consentire il calcolo della riduzione dell'80% in funzione del reddito previsto il lavoratore all'inizio di ogni anno di percezione successivo al primo deve fornire una nuova comunicazione all'INPS del reddito presunto (Modello NASpI-Com). La mancata comunicazione non determina la decadenza della NASpI ma la sua sospensione fino all'acquisizione di una nuova comunicazione.*

4) *Nel caso in cui il lavoratore in NASpI svolga più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno di detti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello status di disoccupazione va verificato il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività per la riduzione dell'80% della NASpI. Se il reddito complessivo supera gli 8.000 euro la NASpI decade.*

Il lavoratore con diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo che gli spetta e non ancora erogato per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo (purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa *Circ. INPS 94/2015*) o di un'attività in forma di impresa individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. La domanda va presentata, pena la decadenza, in via telematica all'INPS entro 30 giorni dalla data di inizio di attività o di sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

Il lavoratore che ha chiesto la liquidazione anticipata della NASpI e instaura un rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo della stessa è tenuto a restituire per intero l'anticipazione della liquidazione ad esclusione del caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa con la quale abbia sottoscritto una quota di capitale un rapporto di lavoro subordinato.

7.2 Attività di lavoro subordinato

Nel casi in cui il lavoratore, beneficiario della NASpI, intraprende un rapporto di lavoro di natura subordinata la disciplina è regolamentata *dall'art 9 del D.Lgs 22/2015; art. 34, c. 3 lett. a), D.Lgs 150/2015; Circ. INPS n.94/2015*. La tabella sotto riportata esamina la casistica in specie.

Attività di lavoro (1)	Effetti sulla NASpI
Con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (2) attualmente 8.000 euro (Circ. INPS 194/2015): di durata superiore a 6 mesi	Decadenza
Con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (2) attualmente 8.000 euro (Circ. INPS 194/2015): di durata fino a 6 mesi (anche se si tratta di lavoro a termine intrapreso in uno stato estero)	Sospensione d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (3) (4)
Con reddito annuale fino al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (2) attualmente 8.000 euro (Circ. INPS 194/2015)	Mantenimento in misura ridotta (4) (5) se: <ul style="list-style-type: none"> • Il lavoratore comunica all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuale previsto (6) (7) • Il datore di lavoro (o l'utilizzatore) è diverso da quello con cui è cessato il rapporto di lavoro ovvero che non vi sia alcun genere di collegamento
Nel caso di più rapporti di lavoro part-time , di cui uno cessa per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta con procedura di conciliazione, il cui reddito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti per redditi da lavoro dipendente attualmente 8.000 euro	Riduzione a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto

Note alla tabella

(1) La contribuzione AGO versata in relazione all'attività di lavoro non dà luogo ad accrediti contributivi.

(2) Art. 13 DPR 917/8622 del 1986 e Circ. Inps 194/2015 che attualmente prevede 8.000 euro.

(3) Si considera il periodo di calendario a prescindere dalle giornate lavorative e da quelle effettivamente lavorate.

(4) La contribuzione versata è utile sia alla maturazione dei requisiti che danno diritto alla NASpI sia ai fini della durata della stessa.

(5) Di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra data di inizio dell'attività e data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolato d'ufficio al momento della dichiarazione dei redditi.

(6) Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione deve presentare all'INPS un'autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma, entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la restituzione della NASpI percepita dall'inizio dell'attività.

(7) In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro ha durata fino a 6 mesi. La NASpI è sospesa, se ha durata superiore a 6 mesi o a tempo determinato si ha la decadenza.

8. Sanzioni per il lavoratore

La Circ. INPS n.194/2015 individua il regime sanzionatorio cui è soggetto il lavoratore beneficiario della NASpI che non rispetta i vincoli previsti dalla legge

Ipotesi	Conseguenze per il lavoratore	Fonte
Ingiustificata mancata presentazione convocazioni o appuntamenti con il Centro per l'impiego (artt. 20, c.1 e 2 lett d), e 21, c.2 e 6 D.Lgs 150/2015	<ul style="list-style-type: none"> • prima mancata presentazione: decurtazione di ¼ di una mensilità; • seconda mancata presentazione: decurtazione di 1 mensilità; • ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione dello stato di disoccupazione (1) 	Art. 21, c. 7,9,10,e 12, D.Lgs 150/2015
Ingiustificata mancata partecipazione a iniziative di orientamento (art. 20, c. 3 lett b), D.Lgs 150/2015		
Ingiustificata mancata partecipazione a iniziative di formazione e riqualificazione professionale (art.20, c.3 lett.b), D.Lgs 150/2015)	<ul style="list-style-type: none"> • prima mancata presentazione: decurtazione di una mensilità; • ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione dello stato di disoccupazione (1) 	Art. 21, c. 7,9,10,e 12, D.Lgs 150/2015
Ingiustificata mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (art. 20, c.3 lett. C), D.Lgs 150/2015 (2)	Decadenza dalla prestazione	
Perdita dello stato di disoccupazione	Decadenza dalla prestazione	Art. 11 D.lgs 22/15; art. 21, c.7, D.lgs 150/2015; Circ. INPS n. 94/2015
Inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alla comunicazione all'INPS	Decadenza dalla prestazione	Art. 11 D.lgs 22/15; art. 21, c.7, D.lgs 150/2015; Circ. INPS n. 94/2015
Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato	Decadenza dalla prestazione	Art. 11 D.lgs 22/15; art. 21, c.7, D.lgs 150/2015; Circ. INPS n. 94/2015
Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità, sempre che in lavoratore non opti per la NASpI	Decadenza dalla prestazione	Art. 11 D.lgs 22/15; art. 21, c.7, D.lgs 150/2015; Circ. INPS n. 94/2015

Note alla tabella

(1) In caso di decadenza dello stato di disoccupazione è possibile registrarsi nuovamente al portale nazionale politiche del lavoro decorsi 2 mesi. Le sanzioni sono adottate dal Centro per l'impiego, che effettua la relativa comunicazione all'ANPAL ed all'INPS al fine dell'emanazione dei conseguenti provvedimenti e del recupero delle somme indebite eventualmente erogate. Contro il provvedimento del Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL.

(2) Con riferimento alla nozione di "offerta di lavoro congrua", in attesa della nuova definizione ministeriale (art. 25 D.Lgs 150/2015) continua ad essere utilizzata quella fornita dalla legge(art.4, c. 41 e 42 , L. 92/2012; Circ . INPS 142/2015) che indica come congrua l'offerta di un lavoro: a) inquadrato in un livello retribuito superiore almeno del 20% all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; b) in un luogo che dista entro 50 Km dalla residenza o raggiungibile entro 80 minuti von mezzi di trasporto pubblici

9. Decadenza

Il lavoratore ai sensi degli artt. 7 e 11, del D.Lgs 150/2015 e Circ. INPS n. 94/2015 decade dalla NASpI nei casi di:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alla comunicazione all'INPS;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità, sempre che in lavoratore non opti per la NASpI;
- e) rifiuto di partecipare ad iniziative di politica attiva (formazione e riqualificazione professionale) o non accettare una "offerta di lavoro congrua" in un luogo che dista entro 50 Km dalla residenza o raggiungibile entro 80 minuti von mezzi di trasporto pubblici.

L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento con conseguente obbligo di restituire l'indennità percepita oltre detta data.

10. Contributi figurativi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs 22/2015 e dalla Circ. INPS n. 94/2015 durante la NASpI al lavoratore vengono garantiti i contributi figurativi. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della NASpI (art. 4, c.1, D.Lgs 22/2015) entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI che per l'anno 2015 è pari a 1.300 euro ovvero solo entro il limite di 1.820 euro ($1.300 \times 1,4 = 1820$).

Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Assegno di ricollocazione

1. I lavoratori che beneficiano della NASpI possono, nel caso in cui questa dovesse eccedere i 4 mesi, richiedere al Centro per l'impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato (*art. 20, c. 1, D.Lgs 150/2015*) o all'ANPAL (*art. 20, c. 4, D.Lgs 150/2015*) una somma - chiamata *Assegno individuale di ricollocazione* - graduata in funzione del profilo personale di occupabilità e utilizzabile per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. Il lavoratore disoccupato può spendere l'assegno a sua scelta presso i Centri per l'impiego o i servizi per il lavoro accreditati (*art. 12, D.Lgs 150/2015*). Il lavoratore ha tempo due mesi dalla data del rilascio dell'assegno per richiedere il servizio pena la decadenza dallo status di disoccupato e dalla prestazione a sostegno del reddito. La richiesta del servizio, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato. Va ricordato che l'introduzione dell'assegno di ricollocazione sostituisce e abroga dal 24 settembre 2015 le precedenti disposizioni in materia di contratto di ricollocazione (*art. 17, c. 2-7, D.Lgs 150/2015*).

2. L'assegno di ricollocazione ha una durata di 6 mesi e può essere prorogato di altri 6 mesi qualora non dovesse essere consumato l'intero ammontare. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e non è soggetto ad alcuna contribuzione. Con delibera del consiglio direttivo dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro, sono definite le modalità operative e l'ammontare delle somme dell'assegno stesso.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:

- l'affiancamento di un tutor al titolare dell'assegno;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, affiancata da un eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali presenti nell'area stessa;
- l'obbligo da parte del titolare dell'assegno ovvero il lavoratore di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento e al periodo di disoccupazione;
- l'obbligo per il soggetto erogatore dell'assegno di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato da parte del beneficiario dell'assegno di svolgere una delle attività individuate dal tutor o di un'offerta di lavoro congrua al fine di irrogare le sanzioni conseguenti *art. 21, c.7 e 8, D.Lgs 150/2015*);
- la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine con l'eventuale ripresa del servizio stesso dopo la conclusione del rapporto di lavoro entro il termine dei sei mesi.

Assegno di Disoccupazione (ASDI)

1. A chi spetta

L'assegno di disoccupazione (ASDI) spetta ai lavoratori che hanno usufruito della NASpI per l'intera durata entro il 2015 privi di occupazione e che si trovano in una condizione economica di bisogno (art. 16, D.Lgs 150/2015)

2. Requisiti (art. 2 DM 29 ottobre 2015)

L'assegno spetta ai lavoratori che:

- entro il 31 dicembre del 2015 hanno usufruito della NASpI nella sua durata massima;
- al termine della NASpI sono ancora in stato di disoccupazione;
- al termine del periodo della NASpI risultano essere componenti di un nucleo familiare che al suo interno è presente almeno un minore, oppure che il lavoratore interessato ha un'età pari o superiore a 55 anni e non ha maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- sono in possesso di una attestazione ISEE valida dove risulta un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5.000 euro;
- hanno usufruito dell'ASDI per meno di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI e comunque per meno di 24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso termine;
- hanno sottoscritto un progetto personalizzato con il servizio per l'impiego del luogo di residenza. Il progetto contiene, *ai sensi dell'art. 5 del DM 29 ottobre 2015*, l'impegno del lavoratore a partecipare ad iniziative formative e ad accettare congrue offerte di lavoro.

3. Durata

L'ASDI - *art.3, c.1, DM 29 ottobre 2015* - è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine della NASpI e per un periodo massimo di 6 mesi.

4. Misura

L'ASDI - *art.3, c.2-5, DM 29 ottobre 2015* - è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e comunque in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale. In caso di figli a carico l'importo è incrementato.

5. Domanda

La domanda per ottenere l'ASDI va presentata all'INPS in via telematica a partire dal 1 giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque entro e non oltre 30 giorni da tale termine pena la decadenza dal diritto (*art. 7, c.1, DM 29 ottobre 2015*)

6. Attività di lavoro

Il lavoratore che durante il periodo di fruizione dell'ASDI dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato o dovesse intraprendere un'attività lavorativa autonoma è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione già previsti dalla NASpI.

7. Sanzioni

Il lavoratore collocato in ASDI è soggetto alle stesse decadenze previste per la NASpI. La violazione delle disposizioni in materia di ASDI inoltre determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva tabella. Le sanzioni sono adottate dal Servizio per l'impiego che ne dà comunicazione all'ANPAL e all'INPS per i relativi provvedimenti. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'ANPAL

violazione	Conseguenze per il lavoratore	
Mancata presentazione, senza giustificato motivo, convocazioni o appuntamenti con il Centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> • prima mancata presentazione decurtazione di ¼ di una mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari; • seconda mancata presentazione decurtazione di 1 mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari; • ulteriore mancata presentazione decadenza dalla prestazione 	
Ingiustificata mancata partecipazione a iniziative di orientamento	<ul style="list-style-type: none"> • Prima mancata presentazione decurtazione di una mensilità; • ulteriore mancata partecipazione decadenza dalla prestazione dello stato di disoccupazione 	
Ingiustificata mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo e di riqualificazione	Decadenza dall'ASDI	
Ingiustificata mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua	Decadenza dall'ASDI	

Indennità di disoccupazione collaboratori (DIS-COLL)

1. Destinatari (art.15 del D.Lgs. 22/2015; art. 1, c.310, L. 208/2015, Circ. INPS n.74/2016)

Ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione spetta fino al 31 dicembre 2016 e nei limiti delle risorse stanziare l'indennità mensile di disoccupazione (DIS-COLL). Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, devono essere privi di partita IVA al momento della domanda. Pertanto il soggetto titolare di eventuale partita IVA, per accedere alla prestazione, deve chiuderla prima della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il requisito di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, si considera soddisfatto qualora non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e altra attività lavorativa (lavoro subordinato). Nel caso vi sia sovrapposizione tra collaborazione e lavoro subordinato può considerarsi soddisfatto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata soltanto il periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra collaborazione e lavoro subordinato.

Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016 l'assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016.

2. Requisiti

Per accedere al beneficio relativamente agli episodi di disoccupazione involontaria verificatisi nel 2016, il collaboratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione ovvero che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, "si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
- b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro e l'evento stesso.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

3. Esclusioni

Non sono destinatari dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL:

- i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- gli amministratori ed i sindaci;
- i titolari di Partita Iva;
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

4. Misura e base di calcolo

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è

verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero dei mesi di contribuzione o frazione di essi.

Il trattamento è pari al:

- al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2016, all'importo di 1.195 euro;
- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L'indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro per l'anno 2016 e si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

5. Durata

La DIS-COLL è **corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione** presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, **nel limite massimo di 6 mesi**.

Per il calcolo della durata non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo alla precedente DIS-COLL. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL viene ribadito che non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, l'Inps nella Circolare n. 74/2016 oltre a riassumere i criteri di carattere generale, fornisce delle precisazioni sulle modalità di scomputo dei periodi già fruiti e delle modalità di calcolo, supportandoli con diversi esempi.

Di seguito riportiamo i due esempi sui criteri generali utilizzati per il calcolo della durata:

- **Esempio 1:** si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi ($8.000:1.295,66=6,17$ mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 ($800 \times 75:100$) per i primi tre mesi; € 582 (€ 600 meno il 3%) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3%) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
- **Esempio 2:** si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi ($16.000:1.295,66=12,35$ mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ $1.195 \times 75:100$ + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Per quanto riguarda il non computo dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo in precedenza ad una prestazione DIS-COLL, l'Inps precisa che alla presentazione della domanda DIS-COLL per eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, qualora sia presente una domanda di prestazione DIS-COLL per l'anno 2015, la quale può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all'anno 2014 e comunque cessato nel 2015, l'Istituto opererà come di seguito riportato:

- 1) verranno individuati i mesi, o frazioni di essi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 alla data di cessazione del contratto di collaborazione;
- 2) verrà verificata da parte dell'Inps la presenza, nel suddetto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita nel 2015;
- 3) verrà determinato il numero di mesi, o frazioni di essi, dei rapporti di collaborazione che hanno già dato luogo alla suddetta prestazione e verrà verificato se tutti o parte dei mesi, o frazioni di essi, si collocano nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Qualora tutti i mesi o frazione di essi, sono collocati interamente nell'anno 2014, ai fini della determinazione della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell'anno 2016, sono

considerati utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata dei rapporti di collaborazione dell'anno 2015, in quanto non interessati dalla DIS-COLL fruita nel 2015, che è stata generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nel 2014.

Riportiamo di seguito l'esempio presente nella circolare:

Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e cessato in data 30.3.2016: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2015 al 30 marzo 2016, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2015 (13 mesi).

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2015 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell'anno 2014 e di 1 mese del 2015.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2016 sono da considerare utili il mese di gennaio 2015 - in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2015, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell'anno 2014 - nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2015 al 30 marzo 2016.

In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2016 avrà una durata di quattro mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell'anno 2015 (1-31 gennaio 2015 e 1° settembre - 12 dicembre 2015) e nell'anno 2016 (1° gennaio - 30 marzo 2016) che in totale sono 8 diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

6. Domanda

La domanda di fruizione dell'indennità DIS-COLL deve essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (*Circ. INPS n. 83/2015*). La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo l'ottavo giorno.

Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione avvenuti nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la pubblicazione della circolare in oggetto, l'Inps precisa che il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare e la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del lavoro. La presentazione della domanda all'INPS equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL ai fini dell'inserimento del soggetto interessato nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Entro 15 giorni dalla domanda il lavoratore, se ancora privo di occupazione, contatta i Centri per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In caso di inottemperanza da parte del lavoratore questi è convocato d'ufficio dal Centro per l'impiego entro il limite stabilito con DM (*art.2, c.1, D.Lgs 150/2015*).

Nota 1) In caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorte:

- durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui cessa la maternità o la degenza ospedaliera;
- entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, il termine di presentazione della domanda resta sospeso per un periodo pari alla durata della maternità o della degenza ospedaliera e riprende a decorrere per la parte residua al termine dell'evento.

Nota 2) l'iscritto può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel patto di servizio personalizzato (*art. 19-21, D.Lgs 150/2015*).

7. Il patto di servizio

Il patto di servizio deve indicare la disponibilità del lavoratore richiedente alle seguenti attività:

- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali ad esempio stesura del curriculum vitae e preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro. Anche in questo caso la nozione di "offerta di lavoro congrua", in attesa della nuova definizione ministeriale (*art. 25 D.Lgs 150/2015*) continua ad essere utilizzata quella fornita dalla legge (*art.4, c. 41 e 42, L. 92/2012; Circ . INPS 142/2015*) che indica come congrua l'offerta di un lavoro: a) inquadrato in un livello retribuito superiore almeno del 20% all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; b) in un luogo che dista entro 50 Km dalla residenza o raggiungibile entro 80 minuti von mezzi di trasporto pubblici

8. Condizionalità

Come per la NASpI, il D.lgs 150/2015 ha introdotto delle condizionalità anche per l'erogazione della prestazione DIS-COLL (*circ. Inps n. 194 del 27.11.2015 e circ. Inca n. 141 del 21.12.2015*)

Ricordiamo brevemente che l'erogazione della prestazione, infatti, è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'impiego.

L'art. 21 del D.lgs 150/2015, individua inoltre le misure di politiche attive alle quali il percettore della DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione:

- decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione in caso di mancata presentazione alla prima convocazione da parte del Centro per l'impiego;
- decurtazione di una mensilità della prestazione in caso di una seconda mancata presentazione alla convocazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

9. Sanzioni

Il collaboratore collocato in DISC-COLL è soggetto alle stesse decadenze previste per la NASpI. La violazione delle disposizioni in materia di DISC-COLL inoltre determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva tabella. Le sanzioni sono adottate dal Servizio per l'impiego che ne dà comunicazione all'ANPAL e all'INPS per i relativi provvedimenti. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'ANPAL

Violazione	Sanzione
Mancata presentazione, senza giustificato motivo, a convocazioni o appuntamenti con il Centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none">• Prima mancata presentazione decurtazione di ¼ di una mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari;• seconda mancata presentazione decurtazione di 1 mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari;• ulteriore mancata presentazione decadenza dalla prestazione
Ingiustificata mancata partecipazione a iniziative di orientamento	<ul style="list-style-type: none">• Prima mancata presentazione decurtazione di una mensilità;• ulteriore mancata presentazione decadenza dalla prestazione dello stato di disoccupazione
Ingiustificata mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo e di riqualificazione	Decadenza dalla DIS-COLL
ingiustificata mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua	Decadenza dalla DIS-COLL

In caso di decadenza dallo status di disoccupazione è possibile registrarsi al Portale nazionale delle politiche del lavoro decorsi 2 mesi

10. Nuova attività lavorativa

Le regole fissate per l'inizio di nuova attività lavorativa in caso di percezione della prestazione DIS-COLL non sono mutate. Anche in questo caso per una maggiore omogeneità di lettura ne riassumiamo gli aspetti principali.

A) Nuova occupazione del collaboratore con contratto di lavoro subordinato

- in caso di durata inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa;
- in caso di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dalla prestazione.

B) Nuova attività del collaboratore in forma autonoma o parasubordinata

La DIS-COLL è compatibile con l'attività autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore a 4.800€ lordi, o un reddito inferiore a 8.000€ se derivante da attività parasubordinata (limiti utili al mantenimento dello stato di disoccupazione). Si ha l'obbligo di comunicare (pena la decadenza dalla prestazione) il reddito presunto all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o se l'attività era preesistente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'indennità DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo temporale intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina la fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel caso di variazione del reddito presunto l'Istituto effettuerà un conguaglio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

C) Lavoro accessorio

Come già specificato per la NASpI, l'Inps, anche per l'indennità DIS-COLL chiarisce che è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000€ per anno civile (4.000€ lordo). Se i compensi non superano il

suddetto limite, il beneficiario dell'indennità, non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dal lavoro accessorio. Per i compensi che superano il suddetto limite, invece, c'è l'obbligo di comunicare all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio, o se l'attività era preesistente, entro un mese dalla domanda di DIS-COLL, il compenso derivante dall'attività lavorativa.

Pertanto con i compensi oltre il limite di 3.000€ e fino al limite di 7.000€ per anno civile, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso previsto, rapportato al periodo temporale intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina la fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

11. Decadenza

I motivi di decadenza dalla prestazione DIS-COLL sono quelli già previsti dal D.lgs n. 22/2015 e riportati nella circolare Inps n. 83/2015 e cioè:

- perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità DIS-COLL.

12. Finanziamento

L'indennità DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, **nel limite di 54 milioni di euro** per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Si sottolinea che il comma 310 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016 **prevede che l'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande**. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.